

**Ministero della giustizia**  
**Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria di \_\_\_\_\_**  
**Lotto n. \_\_\_\_\_ CIG \_\_\_\_\_**

**Schema di contratto**

Contratto in forma pubblica amministrativa per l'affidamento del "servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale" nelle mense obbligatorie di servizio per il personale della polizia penitenziaria nelle sedi degli Istituti penitenziari, della Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale, delle Scuole di formazione e degli Istituti di istruzione nell'ambito del Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per \_\_\_\_\_.

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede del Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria di \_\_\_\_\_.

Avanti a me \_\_\_\_\_ Ufficiale rogante, delegato al ricevimento dei contratti nell'interesse dell'Amministrazione penitenziaria, sono presenti:

- Il dr. \_\_\_\_\_ nell'Amministrazione penitenziaria, domiciliato agli effetti del presente contratto in \_\_\_\_\_, nella sede del suddetto Provveditorato il quale interviene a questo atto quale funzionario rappresentante l'Amministrazione stessa, giusta attribuzione del dr. \_\_\_\_\_ Provveditore regionale.
- il Sig. \_\_\_\_\_, in rappresentanza dell'Impresa \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle imprese di \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, (di seguito il "Fornitore");

**oppure**

- il Sig. \_\_\_\_\_, in rappresentanza dell'Impresa \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle imprese di \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, nella sua qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra, oltre la stessa, le seguenti mandanti:

- \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ capitale sociale di Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ capitale sociale di Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_

(di seguito il "Fornitore")

**oppure**

- il Sig. \_\_\_\_\_, in rappresentanza del Consorzio \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritto al Registro delle imprese di \_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, per conto delle seguenti imprese consorziate:

- \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, capitale sociale di Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, capitale sociale di Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_

(di seguito il "Fornitore")

Il comparente Sig. \_\_\_\_\_ dichiara di intervenire alla stipula e firma del presente contratto in nome e per conto dell'impresa \_\_\_\_\_, a ciò debitamente autorizzato, in quanto \_\_\_\_\_ della stessa, come risulta dal certificato della \_\_\_\_\_ che si allega al presente contratto per farne parte integrante.

E' stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti presentati, che il Sig. \_\_\_\_\_ ha la piena facoltà di rappresentare e di impegnare legalmente l'Impresa.

Essi comparenti, della cui identità personale sono certo, dopo aver rinunciato, col mio consenso all'assistenza dei testimoni, e

#### **PREMESSO CHE:**

- a) L'Amministrazione contraente ha indetto una gara in ambito comunitario, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 144 e 95 del decreto legislativo 18.4.2016, n. 50 (di seguito anche codice dei contratti) con procedura aperta di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, per l'affidamento del servizio in intestazione;
- b) il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alla precedente lettera a), avendo conseguito il miglior rapporto qualità/prezzo, con il ribasso del \_\_\_\_\_%), come da provvedimento di aggiudicazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ dell'Amministrazione contraente;
- c) Il Fornitore ha prestato a favore dell'Amministrazione contraente la cauzione definitiva, con le modalità indicate nella lettera di invito, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di cui al contratto, per un importo pari a Euro \_\_\_\_\_; tale documento (n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ emesso dalla \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_), anche se non materialmente allegato al presente contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- d) Il Fornitore ha stipulato con istituto assicurativo, la polizza assicurativa (o appendice alla polizza) n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ intestata all'Amministrazione contraente a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto e per qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare all'Amministrazione contraente, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi. Tale documento, anche se non materialmente allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. I massimali della polizza assicurativa si intendono per ogni evento dannoso o sinistro;
- e) Le parti dichiarano che il capitolato tecnico e i relativi allegati, nonché l'Offerta tecnica presentata in sede di gara dal Fornitore vengono allegati materialmente al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
- f) Il Fornitore dichiara, infine, che quanto risulta dal presente contratto, dal capitolato tecnico, dagli allegati al capitolato tecnico e da tutta la restante documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni ad egli spettanti e gli consente di acquisire tutti gli elementi necessari per la corretta e puntuale esecuzione delle stesse;
- g) L'Amministrazione contraente ha avanzato alla competente Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – la prevista richiesta di informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e che non essendo intervenuto riscontro nei termini di cui all'articolo 92 del decreto legislativo medesimo, si procede a stipula fatto salvo il diritto di recesso nei casi indicati dallo stesso articolo 92,

*ovvero,*

essendo intervenuto riscontro negativo si dà atto che, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, il Commissariato del Governo per la Provincia di ..... con nota ..... del ..... ha comunicato la non sussistenza delle cause di divieto, di sospensione e di decadenza né sussistano tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti della Ditta .....

Dovendosi ora addivenire alla stipula di formale contratto, le parti dichiarano il rispettivo codice fiscale, domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata:

Il Provveditorato Regionale dell'amministrazione penitenziaria di \_\_\_\_\_  
C.F. n. \_\_\_\_\_ (indirizzo) \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_ ;  
L'Impresa \_\_\_\_\_ : C.F. n. \_\_\_\_\_ (indirizzo) \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_.

## **CIÒ PREMESSO**

I comparenti come innanzi costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

### **Articolo 1 Definizioni**

1.1. Nell'ambito del Contratto si intende per:

- A. Amministrazione contraente: il Provveditorato, in qualità di Amministrazione contraente dell'appalto oggetto del presente contratto, per l'erogazione del Servizio di ristorazione in intestazione nell'ambito della circoscrizione regionale di competenza del Provveditorato medesimo;
- B. Arredi: complesso di oggetti (tavoli, sedie ecc.) che servono ad allestire i locali/luoghi di consumo e gli altri ambienti adibiti all'espletamento del Servizio di Ristorazione;
- C. Attivazione del Servizio: avvio dell'espletamento del Servizio;
- D. Atto di regolamentazione del servizio: l'atto, sottoscritto congiuntamente dal Fornitore e dall'Amministrazione contraente, nel quale vengono definite e dettagliate le prestazioni richieste e conseguentemente le modalità di erogazione del Servizio;
- E. Capitolato tecnico: il capitolato tecnico, compresi tutti i suoi allegati e appendici;
- F. Confezionamento: l'attività di inserimento delle preparazioni gastronomiche in appositi contenitori (bacinelle gastronomiche, vaschette monorazione, vassoi termici, ecc.) per la loro conservazione fino al momento del consumo, alle temperature previste dalla normativa vigente;
- G. Contratto: il contratto che verrà stipulato dall'Amministrazione contraente con il Fornitore per l'erogazione del Servizio in intestazione;
- H. Corrispettivo: il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione contraente il cui importo viene determinato secondo le modalità indicate nell'art. 5 del contratto ed adeguato nel corso dell'espletamento dello stesso tenuto conto della revisione prevista nel contratto;
- I. Cucina: le strutture appartenenti all'Amministrazione Contraente, ove avviene la produzione, preparazione e confezionamento dei pasti, ubicate nei pressi dei locali di consumo dei pasti;
- J. Fornitore: l'impresa (o il raggruppamento temporaneo di imprese o il Consorzio ecc.) che è risultato aggiudicatario del servizio e che stipula il contratto, obbligandosi nei confronti dell'Amministrazione contraente a quanto nello stesso previsto;
- K. Frequenza: numero di volte che determinate preparazioni gastronomiche devono essere presenti nel menù in un intervallo di tempo di 4 settimane, ciclicamente ripetute;
- L. Offerta tecnica: l'Offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara di appalto per l'affidamento del Servizio in intestazione;
- M. Gara: procedura aperta di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta dell'Unione Europea, indetta dall'Amministrazione contraente per l'affidamento del servizio di ristorazione per le mense obbligatorie di servizio nelle sedi di servizio di ciascun Istituto penitenziario, delle Scuole di Formazione e degli Istituti di istruzione, compresa la Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale (per il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria di Roma), ubicati nella circoscrizione Regionale di competenza del Provveditorato medesimo;
- N. Importo contrattuale effettivo: l'importo contrattuale che, sulla base del numero di pasti effettivamente erogati nel corso della durata del contratto, l'Amministrazione contraente sarà effettivamente tenuta a corrispondere al Fornitore;
- O. Importo contrattuale presunto: l'importo presuntivo complessivo dell'appalto, calcolato come indicato al paragrafo 2.2. del capitolato tecnico;
- P. Impianti: tutti gli impianti (elettrici, di riscaldamento, idrici, sanitari, ecc.) presenti nelle Cucine, nei Locali di consumo e nelle relative pertinenze;

- Q. Inventario: l'elenco dei beni mobili (macchinari, attrezzature, utensileria, stoviglieria, tovagliato, tegameria, ecc.) concessi in uso al Fornitore, facente parte integrante e sostanziale del Verbale di consegna;
- R. L.A.R.N.: Livelli di assunzione raccomandati in nutrienti per la popolazione Italiana;
- S. Locali/luoghi di consumo dei pasti: ogni locale/luogo ove vi siano Utenti aventi diritto al servizio appartenenti alle categorie indicate nel capitolato tecnico;
- T. Pasto: l'insieme delle preparazioni gastronomiche previste nel menù cui l'utente ha diritto ogni volta che accede al servizio;
- U. Sedi: gli Istituti penitenziari, le Scuole di Formazione e gli Istituti di istruzione, compresa la Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale (per il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria di Roma), facenti capo all'Amministrazione contraente nei quali sono ubicati i locali di consumo dei pasti e le cucine;
- V. Servizio di ristorazione per le mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia penitenziaria ed altri utenti (o servizio): il servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale reso mediante produzione dei pasti presso le cucine dell'Amministrazione contraente e oggetto del presente contratto sulla base dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.);
- W. C.A.M.: i criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva adottati con Decreto del Ministro dell'ambiente 25 luglio 2011 e pubblicati sulla G.U. n. 220 del 21 settembre 2011, resi obbligatori con la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e richiamati dall'art. 34 del codice dei contratti;
- X. Strutture: le cucine ed i locali di consumo pasti (e relative pertinenze quali ad es.: spogliatoi, bagni del personale), i macchinari, le attrezzature, gli impianti, la tegameria, l'utensileria, gli arredi, i vassoi, i carrelli e tutti gli altri beni mobili ed immobili necessari, funzionali e/o connessi all'espletamento del servizio, che siano concessi in uso al Fornitore;
- Y. Utenti: il personale di Polizia penitenziaria e il personale appartenente al comparto Funzioni centrali in servizio presso le sedi degli Istituti penitenziari o delle Scuole e Istituti di istruzione (della Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale per il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria di Roma) dislocate nella circoscrizione regionale di pertinenza dell'Amministrazione contraente ovvero lì presente per motivi di servizio nonché i corsisti;
- Z. Utenti esterni: eventuali fruitori del Servizio previamente autorizzati dall'Autorità dirigente della Sede il cui costo non è a carico dell'Amministrazione Contraente;
- AA. Direttore Tecnico del servizio: soggetto nominato dal fornitore per la direzione del servizio nel suo complesso;
- BB. Referente locale: soggetto delegato dal Direttore Tecnico del servizio presso ogni singola sede.
- CC. Verbale di presa in consegna: l'atto con il quale l'Amministrazione contraente concede in uso al Fornitore e il Fornitore prende in carico le strutture. Sono parte integrante e sostanziale del verbale di presa in consegna l'inventario ed eventuali altri allegati;
- DD. Codice dei contratti: il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, i Decreti ministeriali attuativi e le Linee Guida ANAC;

- EE. Direttore dell'Esecuzione del contratto: nominato dalla stazione appaltante per le attività previste dal Codice dei contratti e dalle linee guida ANAC e dal DM 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- FF. Direttore operativo: Autorità Dirigenti di ogni singola sede nell'esercizio delle attività di cui all'art. 111, comma 2, del Codice dei contratti;
- GG. Direttore Tecnico del servizio: soggetto nominato dal fornitore per la direzione del servizio nel suo complesso;
- HH. Referente locale: soggetto delegato dal Direttore Tecnico del servizio presso ogni singola sede.

- 1.2. Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del contratto disponga diversamente.

## **Articolo 2**

### **Oggetto**

- 2.1 Il contratto ha ad oggetto l'erogazione del Servizio di Ristorazione, a ridotto impatto ambientale, in favore degli utenti mediante produzione dei pasti presso le cucine ubicate nei locali destinati al consumo dei pasti, presenti in ciascuna delle Sedi facenti capo all'Amministrazione contraente, come meglio specificato nel Capitolato tecnico.
- 2.2. Il Servizio oggetto del contratto dovrà essere eseguito alle condizioni, norme, prescrizioni e patti, contenuti nel presente contratto, nel capitolato tecnico e negli allegati al capitolato tecnico, nell'Offerta Tecnica e nelle disposizioni regolamentari contenute nell'Atto di regolamentazione del servizio, oltre che nelle norme di legge vigenti.

## **Articolo 3**

### **Importo contrattuale**

- 3.1 L'importo contrattuale presunto del servizio, per l'intera durata dell'appalto, calcolato come indicato al paragrafo \_\_\_\_\_ del capitolato tecnico, è pari ad Euro \_\_\_\_\_, comprensivo degli oneri della sicurezza per attività interferenziale di € \_\_\_\_\_, IVA esclusa così distinto:  
per l'anno 2020 è di € \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ in corrispondenza di:  
pasti n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_/\_\_\_\_;  
per l'anno 2021 è di € \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ in corrispondenza di:  
pasti n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_/\_\_\_\_;  
per l'anno 2022 è di € \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ in corrispondenza di:  
pasti n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_/\_\_\_\_;
- L'importo contrattuale presunto non è comprensivo dei pasti degli altri utenti autorizzati, delle colazioni e dei pasti relativi ai corsisti delle Scuole o degli Istituti di formazione che potranno essere richiesti dall'Amministrazione contraente secondo quanto previsto nel par. 2.1 del Capitolato tecnico.
- 3.2 L'importo contrattuale effettivo del servizio, che l'Amministrazione contraente corrisponderà al Fornitore, sarà calcolato applicando ai pasti e alle colazioni effettivamente consumate, il prezzo aggiudicato (o, per le colazioni Euro 1,00) esclusa IVA).

- 3.3 L'importo contrattuale effettivo deve intendersi come remunerativo del servizio oggetto del contratto e comprensivo delle prestazioni del personale, di ogni materiale e fornitura, ogni consumo, ogni spesa principale, accessoria e di carattere fiscale, nonché di ogni altro onere derivante al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, fatta eccezione per gli oneri espressamente posti a carico dell'Amministrazione contraente nel Capitolato tecnico.

#### **Articolo 4**

##### **Corrispettivo contrattuale**

- 4.1 Per l'esecuzione del Servizio di ristorazione, il corrispettivo sarà determinato applicando a ciascun pasto erogato nei locali di consumo il prezzo di aggiudicazione pari ad €\_\_\_\_,\_\_(\_\_\_\_/\_\_), già comprensivo dell'importo relativo agli oneri di sicurezza per attività interferenziale, esclusa IVA. Il suddetto corrispettivo si applica a ciascun pranzo, cena o cestino sostitutivo del pasto erogato agli utenti, ai pasti da ricorrenza nonché ai pasti con integrazioni della grammatura per fabbisogni energetici superiori secondo quanto precisato nel par. \_\_\_\_ del capitolato tecnico.
- 4.2 Il Fornitore si impegna inoltre, in caso di richiesta dell'Amministrazione contraente secondo le modalità ed i termini previsti nel capitolato tecnico, a fornire il servizio di prima colazione per alcuni degli utenti del servizio ad un prezzo di € 1,00 esclusa IVA.
- 4.3 Il prezzo offerto è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.4, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
- 4.4 Il prezzo risultante dalla procedura di gara rimane fisso per il primo anno di fornitura del servizio, decorrente dalla data di attivazione del servizio; successivamente, secondo quanto fissato al par. 3.3. del Capitolato, si procederà, partendo dall'inizio del secondo anno dall'attivazione, all'adeguamento, su base annua, dei prezzi.
- 4.5 Fermo quanto sopra previsto, il Fornitore prende atto ed accetta che non avrà diritto alla revisione dei prezzi e/o all'equo compenso previsti dall'art. 1664, anche ove le variazioni del costo dei materiali e della manodopera siano superiori al 10% dei prezzi offerti.

#### **Articolo 5**

##### **Descrizione del servizio**

- 5.1 Il servizio consiste nella preparazione, mediante acquisto di derrate da parte del Fornitore, nella cottura e nel confezionamento dei pasti presso le cucine dell'Amministrazione contraente, nonché nella distribuzione dei pasti agli utenti secondo le modalità specificate nei paragrafi 1.3. e 7 del capitolato tecnico.
- 5.2 Su richiesta dell'Amministrazione contraente, il Fornitore dovrà garantire l'integrazione della grammatura dei pasti per attività fisiche e/o condizioni climatiche diverse da quelle standard, i pasti da ricorrenza, nonché il servizio di prima colazione ed i generi di conforto, nei casi previsti, secondo le modalità ed i termini previsti nei paragrafi 1.3, e 7 del capitolato tecnico.
- 5.3 Su richiesta dell'Amministrazione contraente, il Fornitore dovrà, inoltre, garantire l'erogazione del servizio agli altri eventuali soggetti, diversi dal personale di Polizia

penitenziaria, dal personale appartenente al comparto delle Funzioni centrali e dagli eventuali corsisti presso le Scuole e gli Istituti di istruzione, autorizzati dall'Amministrazione contraente alla consumazione del pasto presso i locali di consumo, secondo le modalità definite nel capitolato tecnico e nell'Atto di regolamentazione del servizio. Il Fornitore prende atto che il prezzo applicato per gli altri utenti autorizzati sarà stabilito dalla medesima Amministrazione e quindi potrà essere diverso dal prezzo di aggiudicazione e da quello effettivamente pagato dall'Amministrazione al Fornitore per tali pasti. Le Parti convengono inoltre che in caso di considerevoli variazioni numeriche in aumento degli altri utenti autorizzati, l'Amministrazione contraente provvederà ad informare preventivamente il Fornitore, nei tempi stabiliti nell'Atto di regolamentazione del servizio. In caso di mancato preavviso il Fornitore potrà non erogare del tutto o in parte il servizio agli altri utenti autorizzati.

- 5.4 Il Servizio comprende anche l'espletamento delle attività di manutenzione e di quelle di pulizia e sanificazione dei locali di produzione e consumazione pasti, indicate rispettivamente nei paragrafi 5.3. e 9 del capitolato tecnico, da effettuarsi secondo le modalità e alle condizioni ivi indicate.
- 5.5 L'Amministrazione contraente, al momento dell'attivazione del servizio, concederà in uso gratuito al Fornitore, le strutture necessarie per l'espletamento del servizio secondo quanto specificato al paragrafo 5 del capitolato tecnico. Il Fornitore a partire dalla data in cui prende in consegna le strutture ne è costituito custode e ne assume, conseguentemente la responsabilità per eventuali danneggiamenti, deterioramenti, perdite e/o sottrazioni.
- 5.6 Il Fornitore si obbliga a fare uso delle strutture consegnate con la massima cura ed esclusivamente nei limiti e per le finalità del contratto e a riconsegnarle all'Amministrazione contraente al termine del contratto secondo le modalità indicate nel paragrafo 4.2. del capitolato tecnico. Il Fornitore non può apportare, di sua iniziativa, alcuna modifica alle strutture affidate, senza preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione contraente. Eventuali addizioni e/o migliorie apportate alle strutture resteranno, al termine del contratto, acquisite gratuitamente dall'Amministrazione contraente, salvo il diritto dell'Amministrazione contraente medesima di chiedere la remissione in pristino in caso di addizioni e migliorie non autorizzate.

## **Articolo 6**

### **Attivazione del servizio**

- 6.1 Il servizio avrà inizio a partire dalla data dell'\_\_\_\_\_.
- 6.2 Immediatamente dopo la sottoscrizione del presente contratto l'Amministrazione contraente ed il Fornitore redigeranno l'Atto di regolamentazione del servizio con i contenuti e secondo le modalità specificate nel paragrafo 4.1. del capitolato tecnico. All'Atto di regolamentazione del servizio seguirà, in prossimità dell'effettivo avvio del servizio il Verbale di presa in consegna delle strutture con i contenuti e secondo le modalità specificate nel medesimo paragrafo 4.1.

## **Articolo 7**

### **Variazioni**

- 7.1 Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di:

- A sospendere o cessare l'espletamento del servizio in relazione ad una o più sedi rispetto a quelle indicate in sede di gara e/o in sede di Atto di regolamentazione del servizio;
  - B attivare il servizio in relazione a nuove sedi non indicate in sede di gara e/o in sede di Atto di regolamentazione del servizio ed aperte nel corso di vigenza del contratto;
  - C modificare il calendario di erogazione del servizio e gli orari di distribuzione, nel rispetto del tempo complessivo fissato dal Fornitore in sede di Offerta;
  - D modificare qualsiasi altra modalità di erogazione del servizio nel rispetto delle condizioni poste a base di gara e dal Fornitore in sede di Offerta;
- 7.2 È in ogni caso fatto salvo il diritto del Fornitore di recedere anticipatamente dal contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del codice dei contratti, qualora le modifiche richieste dall'Amministrazione contraente non rientrino nell'ambito di quanto previsto dal citato art.106.
- 7.3 Fermo restando il limite di cui al precedente comma 7.2, in caso di variazioni di cui al comma 7.1, il Fornitore, in deroga a quanto previsto dall'art. 1661 c.c., non potrà recedere anticipatamente dal contratto e sarà tenuto a provvedere ad un corrispondente adeguamento dell'erogazione del servizio nel rispetto delle medesime condizioni contrattuali, ivi comprese quelle economiche, fermo restando l'obbligo di garantire in ogni caso la continuità nell'erogazione del servizio.
- 7.4 Inoltre, ferma restando la facoltà di cui al comma 7.2, il Fornitore prende atto ed accetta che, in deroga a quanto previsto dall'art. 1664 c.c., non avrà diritto alla revisione dei prezzi e/o all'equo compenso anche ove le variazioni del costo dei materiali e della manodopera siano superiori al 10% dell'importo contrattuale effettivo. Fatto salvo l'adeguamento del prezzo di cui all'art. 4 e al paragrafo n. 3.3. del Capitolato tecnico.

## **Articolo 8**

### **Durata, rinnovo per ripetizione di servizio analogo e opzione di proroga.**

- 8.1 Il contratto ha durata pluriennale dal \_\_\_\_\_
- 8.2 L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà, allo scadere del presente contratto, di far proseguire il Fornitore nel servizio, ai sensi dell'art.63, comma 5 del codice dei contratti, mediante rinnovo del contratto, per un ulteriore anno, a titolo di ripetizione di servizi analoghi.
- A tal fine, Il Fornitore, almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, provvederà a sottoporre al RUP e all'Amministrazione Contraente, per il tramite dell'Autorità Dirigente della Sede, un progetto contenente una dettagliata descrizione di azioni migliorative del Servizio da attuare nell'anno successivo alla data di scadenza del contratto in corso, tenuto conto delle analisi condotte sulla soddisfazione del cliente.
- Costituirà elemento valutativo premiante la relazione dell'Autorità Dirigente della Sede circa la reale e continua azione di miglioramento del servizio adottato dal Fornitore sulla base dei periodici monitoraggi, nonché sull'intero andamento del servizio reso in costanza di contratto
- 8.3 Il Fornitore prende atto ed accetta che alla scadenza, o comunque alla cessazione per qualsiasi causa, del rapporto contrattuale sarà tenuto, su richiesta dell'Amministrazione contraente, alla prosecuzione del servizio per il tempo strettamente necessario fino all'effettivo subentro nel servizio di altro fornitore opportunamente selezionato (art. 106,

comma 11 del codice dei contratti). L'Amministrazione contraente dovrà comunicare al Fornitore, almeno venti giorni prima della scadenza del contratto, la volontà di avvalersi di siffatto periodo di prosecuzione e la durata dello stesso.

- 8.4 Per il periodo in cui il servizio continua ad essere espletato si applicheranno i medesimi patti, condizioni e prezzi precedenti alla scadenza contrattuale ovvero quelli più favorevoli all'Amministrazione. E' fatto salvo l'adeguamento del prezzo di cui al precedente articolo 4, se spettante.

## **Articolo 9**

### **Modalità di esecuzione del servizio**

- 9.1 Il Fornitore si obbliga ad eseguire il servizio a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato tecnico e nei relativi allegati, nell'Offerta tecnica presentata dal Fornitore, nonché nell'Atto di regolamentazione del servizio.
- 9.2 Il Fornitore si obbliga ad espletare il servizio nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge vigenti con particolare riferimento a quelle in materia di prevenzione della delinquenza mafiosa.
- 9.3 Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 4, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione delle attività e del servizio oggetto del contratto, secondo quanto specificato nel capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, fatta eccezione per gli oneri posti espressamente a carico dell'Amministrazione contraente nel capitolato tecnico.
- 9.4 Il Fornitore si impegna inoltre ad espletare il servizio nel pieno rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche, igieniche, sanitarie e di sicurezza in vigore, nonché di quelle che dovessero essere emanate, secondo quanto previsto nel paragrafo 8 del capitolato tecnico, al fine di evitare che si possano verificare inconvenienti di sorta in relazione alla qualità, alla conservazione, alla confezione ed alla somministrazione dei pasti ed al personale utilizzato per la preparazione e la somministrazione dei medesimi pasti. A tal fine l'Amministrazione contraente si riserva il diritto di richiedere al fornitore la documentazione attestante gli adempimenti dei predetti obblighi. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza, igieniche e sanitarie vigenti.
- 9.5 Il Fornitore si impegna ad espletare il servizio avvalendosi di personale specializzato, numericamente adeguato, avente adeguata qualificazione e munito delle certificazioni sanitarie previste dalla vigente legislazione, secondo quanto previsto al paragrafo 6 del capitolato tecnico. L'elenco del personale del Fornitore che sarà impiegato nell'espletamento del servizio (qualifiche, mansioni, livello e monte ore) dovrà essere indicato dal Fornitore medesimo nell'Atto di regolamentazione del servizio ed aggiornato in caso di variazioni successive, secondo quanto previsto nel paragrafo 6.3. del capitolato tecnico. Il personale dovrà attenersi alle norme di comportamento fissate nel paragrafo 6.4. del capitolato tecnico ed accedere alle sedi e agli uffici

dell'Amministrazione contraente nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e accesso in vigore per essi, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure. Il Fornitore dovrà inoltre garantire lo svolgimento di un'attività di addestramento a tutto il personale che sarà impiegato nell'espletamento del servizio, secondo quanto previsto nel paragrafo 6.5 del capitolato tecnico.

- 9.6 Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione contraente di procedere in qualsiasi momento, con le modalità ed i termini di cui al paragrafo 10.2 del capitolato tecnico, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche; il Fornitore si obbliga altresì ad attuare i sistemi di autocontrollo di cui al paragrafo 10.3 del capitolato tecnico.
- 9.7 Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del servizio che dovessero essere impartite dall'Amministrazione contraente.
- 9.8 Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del contratto.
- 9.9 Il Fornitore, nell'esecuzione del servizio, dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario per evitare danni alle persone ed alle cose, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati nonché il risarcimento dei danni cagionati dal personale stesso all'Amministrazione contraente e/o a terzi.

## **Articolo 10**

### **Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro**

- 10.1 Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché alla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 10.2 Il Fornitore si obbliga, in conformità a quanto previsto dal par. 6.2. del capitolato tecnico, ad avvalersi di personale regolarmente assunto e numericamente adeguato ed a corrispondere ai propri dipendenti i trattamenti retributivi, previsti dalle leggi e dai contratti collettivi applicabili, ed i contributi dovuti. A tal proposito dichiara che le posizioni assicurative del Fornitore sono le seguenti:

INPS – Sede di \_\_\_\_\_ - matricola n. \_\_\_\_\_;

INAIL – Sede di \_\_\_\_\_ - codice fornitore n. \_\_\_\_\_; CCNL applicato: \_\_\_\_\_;

n. di dipendenti \_\_\_\_\_.

Al fine di verificare il rispetto di tali obblighi, l'Amministrazione contraente si riserva, nel corso dell'esecuzione del contratto, la facoltà di procedere a controlli sullo stato di regolare assunzione e sulla situazione retributiva dei lavoratori impiegati per l'espletamento del servizio e di richiedere al Fornitore la documentazione attestante la regolarità dell'assunzione e l'avvenuta corresponsione degli importi dovuti a tali dipendenti. Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, l'Amministrazione contraente agirà secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 5 del codice dei contratti.

L'Amministrazione Contraente provvederà, secondo quanto previsto dall' art. 30, comma 5, secondo periodo del codice dei contratti, ad applicare una ritenuta dello 0,50% su ogni pagamento mensile di cui al successivo art.11. Le ritenute saranno svincolate

ad ogni semestre, ossia in sede di rilascio del certificato di verifica di conformità di cui al paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico, previa acquisizione del D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta, l'Amministrazione contraente provvederà in base all'articolo 30, comma 6 del Codice dei contratti.

- 10.3 Il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine, il Fornitore, prima dell'inizio del Servizio deve redigere la Relazione sulla Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute e il manuale di autocontrollo per l'igiene, in conformità al D.lgs. n. 193/2007.
- 10.4 Il Fornitore dichiara di essere a perfetta conoscenza degli impegni derivanti dal Contratto Collettivo di lavoro e degli Accordi, Regionali e non, integrativi in particolare per quanto riguarda i cambi di gestione e si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 10.5 Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi ed integrativi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- 10.6 Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
- 10.7 Il Fornitore si obbliga a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12/6/1990, n. 146 "sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge
- 10.8 Il Fornitore si obbliga a rispettare, senza alcuna eccezione e/o riserva, quanto previsto dall'art. 17-bis del D.lgs.n. 241 del 1997 e, più in particolare, a trasmettere all'Amministrazione contraente tutta la documentazione in esso elencata, nel pieno rispetto dei termini fissati dalla predetta normativa. Il mancato puntuale adempimento ai disposti di tale normativa potrà comportare, nei casi più gravi, la risoluzione in danno del contratto.

## **Articolo 11**

### **Modalità di fatturazione e di pagamento**

- 11.1 Il pagamento sarà effettuato a \_\_\_\_\_ giorni, senza aumento di prezzo su presentazione di regolari fatture mensili, intestate al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di \_\_\_\_\_ con riferimento ai pasti effettivamente somministrati per ciascuna delle direzioni degli Istituti e Scuole - compreso l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari (per il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Roma) - oggetto del contratto.
- 11.2 La liquidazione del corrispettivo dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto prescritto nel Capitolato tecnico, par. 3.4.

- 11.3 In base a quanto previsto dal codice dei contratti può essere corrisposto al Fornitore un anticipo pari al 20% del corrispettivo contrattuale da erogarsi con le modalità e alle condizioni indicate al par. 3.2 del Capitolato Tecnico;
- 11.4 In ogni fattura, relativa ad ogni singola sede, da emettersi all'inizio di ogni mese, deve essere indicato il numero dei pasti e delle colazioni effettivamente consumati, per quella sede durante il mese precedente, allo scopo che l'Amministrazione contraente possa svolgere i relativi controlli.
- 11.5 Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo di ordinativi emessi direttamente dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di \_\_\_\_\_ sul conto corrente dedicato all'appalto n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore presso \_\_\_\_\_, Agenzia o Filiale \_\_\_\_, in \_\_, Via \_\_, IBAN \_\_\_\_\_; le persone delegate a operare sul predetto conto corrente sono le seguenti:
- \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_;
  - \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_;
  - \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_;
  - \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_;

Il pagamento sarà effettuato dal Provveditorato Regionale competente, con valuta fissa, entro il termine di \_\_\_\_ giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa secondo quanto previsto nel Capitolato e/o nell'Atto di Regolamentazione del Servizio. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche. Inoltre il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di \_\_\_\_\_ - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziari.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 136/2010, la ditta si obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della citata legge 136/2010. Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. comporta l'automatica risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza bisogno di assegnare ulteriore termine per l'adempimento.

La ditta si obbliga, a mente di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8 della legge 136/10, ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, a pena nullità assoluta, l'obbligatorietà della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti, siano esse appaltatori e/o sub-contraenti procedono, nell'ipotesi in cui vengano a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente questa Amministrazione e l'Ufficio territoriale del Governo competente. Nell'ipotesi di sub-contratti l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente (articolo 105 comma 2 del codice di contratti) e dal presente contratto, anche copia conforme del sub-contratto per le verifiche di cui al presente articolo.

- 11.6 Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione Contraente le variazioni che si verificassero circa le modalità di

accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

- 11.7 Nell'applicazione delle aliquote IVA si dovrà tenere in considerazione che tutte le prestazioni descritte sono da considerarsi prestazioni accessorie al Servizio in quanto necessarie per l'espletamento del Servizio stesso e quindi pagate a prezzo pasto.
- 11.8 Resta tuttavia espressamente inteso che, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 22, in nessun caso il Fornitore potrà sospendere, neanche parzialmente, la prestazione del Servizio e, comunque, delle attività previste nel Contratto neanche in caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto ex art. 1456 c.c., mediante semplice dichiarazione unilaterale da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. ovvero con PEC, da parte dell'Amministrazione Contraente.
- 11.9 L'Amministrazione Contraente potrà rivalersi per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati, il rimborso di spese o il pagamento delle penalità di cui all'art. 17, compensando il debito corrispondente con quanto dovuto al Fornitore a titolo di corrispettivo ovvero mediante incameramento della cauzione di cui all'art. 18.

## **Articolo 12**

### **Registrazione pasti e rendicontazione**

- 12.1 Il Fornitore è tenuto a rilevare i dati relativi a ciascun Utente che usufruisce del Servizio presso i Locali di consumo pasti attraverso appositi meccanismi di registrazione, secondo le modalità di cui al Capitolato Tecnico.
- 12.2 Il Fornitore è tenuto a fornire all'Amministrazione Contraente, secondo le modalità ed i termini indicati nel par. 3.4 del Capitolato Tecnico e nell'Atto di Regolamentazione del Servizio, un rendiconto con l'indicazione dei pasti erogati.

## **Articolo 13**

### **Assicurazione**

- 13.1 Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore, quanto dell'Amministrazione Contraente, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto anche se eseguite da parte di terzi, inclusi i danni da inquinamento, da tossinfezione alimentare e da trattamento dei dati personali.
- 13.2 Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato la polizza assicurativa (ovvero appendice alla polizza) n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ intestata all'Amministrazione contraente con primario istituto assicurativo e di gradimento dell'Amministrazione Contraente, a beneficio dell'Amministrazione e dei terzi e per l'intera durata del Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto, per qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare all'Amministrazione Contraente, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da tossinfezione alimentare, da trattamento dei dati personali, ecc...

- 13.3 I massimali della polizza assicurativa non sono inferiori a Euro 2,5 milioni per sinistro e per anno assicurato. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contratto. La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore nei confronti dell'Amministrazione Contraente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per eventuali maggiori danni eccedenti i massimali.
- 13.4 Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l'Amministrazione Contraente e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta l'Amministrazione Contraente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **Articolo 14**

##### **Subappalto**

- 14.1 E' ammesso il subappalto, nella misura prevista dalla legge e nel pieno rispetto di quest'ultima.

#### **Articolo 15**

##### **Rappresentanza del fornitore: il Direttore Tecnico.**

- 15.1 In attuazione di quanto stabilito nel paragrafo 6.6. del Capitolato Tecnico, il Fornitore all'atto della stipula del presente Contratto, nomina, quale Direttore Tecnico del Servizio, il sig. \_\_\_\_\_.
- 15.2 Il Direttore Tecnico così nominato sarà il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione Contraente e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

#### **Articolo 16**

##### **Penali**

- 16.1 Il Fornitore si impegna a svolgere il Servizio con la diligenza e la cura volute dall'art. 1176 del codice civile e sarà, quindi, responsabile di qualsiasi conseguenza dannosa che abbia a verificarsi nel corso dello stesso.
- 16.2 Nel caso in cui si verificino inadempienze contrattuali, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore delle penali nei casi e secondo gli importi indicati nei paragrafi 12 e 13 del Capitolato tecnico.
- 16.3 Nelle ipotesi in cui gli inadempimenti contrattuali fossero individuabili mediante visite ispettive dirette, i medesimi verranno constatati in presenza del Fornitore, o di un soggetto dallo stesso delegato, e di due testimoni ovvero, nel caso in cui il Fornitore, pur essendo stato debitamente preavvisato almeno 6 ore prima, non sia presente, la constatazione dell'inadempimento avverrà alla presenza solo di due testimoni. Della

contestazione dell'inadempimento dovrà essere redatto un verbale firmato dal Fornitore o dal suo delegato ovvero dai testimoni, nel caso in cui il Fornitore o il delegato non intenda firmare o non sia presente. Il Fornitore può mettere a verbale le sue deduzioni. Qualora il Fornitore non sia presente o, comunque, non abbia messo a verbale le sue deduzioni, il verbale di constatazione dell'inadempimento verrà inviato via PEC al Fornitore, all'attenzione del Direttore Tecnico del Servizio; il Fornitore dovrà comunicare via PEC in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione Contraente nel termine massimo di giorni 4 (quattro) naturali e consecutivi dalla ricezione del verbale di contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione Contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, l'Amministrazione Contraente sarà libera di applicare le penali previste.

- 16.4 Nelle ipotesi in cui gli inadempimenti fossero individuabili mediante controlli documentali o attraverso prelievi di campioni per l'effettuazione di analisi, secondo le modalità di cui al paragrafo 10.2 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente dovrà far pervenire al Fornitore per iscritto le osservazioni e le contestazioni rilevate. Il Fornitore in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte, entro 8 (otto) giorni dalla data della comunicazione. Trascorso il termine assegnato o, comunque, qualora le controdeduzioni non saranno ritenute valide, l'Amministrazione Contraente sarà libera di applicare la penale.
- 16.5 L'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con i corrispettivi dovuti al Fornitore ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all'art. 18 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- 16.6 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- 16.7 Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

## **Articolo 17**

### **Deposito cauzionale**

- 17.1 A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del contratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00) mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ autenticata nella firma e nei poteri dal Dr. \_\_\_\_\_, Notaio in \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_. Ferma restando l'operatività della predetta garanzia per tutta la durata del contratto, l'Amministrazione procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia secondo quanto stabilito all'art. 103 del codice dei contratti. Tale documento è presentato dal Fornitore secondo lo schema previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31.

- 17.2 Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, con rinuncia ad eccepire la decorrenza di cui all'art. 1957 del cod.civ., estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione Contraente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto in relazione al medesimo.
- 17.3 La cauzione rilasciata a favore dell'Amministrazione Contraente opererà per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del Fornitore nei suoi confronti, l'Amministrazione Contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 17, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali nei limiti dell'importo massimo garantito a suo favore.
- 17.4 Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore dell'Amministrazione Contraente dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione Contraente.  
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

## **Articolo 18**

### **Riservatezza**

- 18.1 Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'espletamento del Servizio, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
- 18.2 L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
- 18.3 L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 18.4 Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
- 18.5 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione Contraente a seguito dell'inadempimento degli obblighi di riservatezza di cui sopra.
- 18.6 Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

## **Articolo 19**

### **Risoluzione**

- 19.1 Nel caso in cui il Fornitore si renda inadempiente nei confronti dell'Amministrazione Contraente anche a uno solo degli obblighi inerenti l'esecuzione del Servizio,

quest'ultima può assegnare al Fornitore, a mezzo PEC ovvero raccomandata A/R, un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per porre fine all'inadempimento. Trascorso tale termine senza che l'inadempimento sia cessato, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà, ai sensi dell'articolo 1454 c.c., di considerare risolto di diritto il Contratto.

19.2 In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione Contraente possa risolvere il Contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) in caso di interdizione antimafia disposta dalla Prefettura ai sensi del D.lgs. n. 159/2011;
- b) interruzione del servizio che non dipenda da caso fortuito e/o forza maggiore, fermo quanto previsto nel paragrafo 11 del Capitolato e nel successivo art. 21;
- c) inosservanza delle norme igienico sanitarie nella preparazione, confezionamento, distribuzione dei pasti, specificate nel Capitolato Tecnico;
- d) utilizzo ripetuto per più di \_\_\_\_\_ volte, nel corso di un anno, di derrate alimentari che non abbiano le caratteristiche merceologiche indicate nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati nonché nell'Offerta tecnica, tale da comportare uno snaturamento delle prestazioni dedotte in Contratto;
- e) verificarsi anche di un solo caso di tossinfezione alimentare addebitabile al Fornitore;
- f) applicazione di penali nella misura complessiva superiore al 10%;
- g) mutamento per qualsiasi ragione o motivo della destinazione d'uso dei locali e/o delle attrezzature affidate al Fornitore;
- h) utilizzo, nell'esecuzione del Servizio, di personale non dipendente, fatto salvo l'utilizzo del personale interinale in ottemperanza alle disposizioni vigenti;
- i) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione contraente;
- j) mancata copertura assicurativa dei rischi ai sensi dell' art. 13, in qualsiasi momento della durata del Contratto, anche prorogata;
- k) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo del Fornitore, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente;
- l) nel caso in cui sia emerso che il Fornitore non abbia adempiuto agli obblighi retributivi e contributivi o non abbia presentato la documentazione richiesta dall'Amministrazione Contraente ai sensi dell'art. 11;
- m) qualora fosse constatato l'inadempimento da parte del Fornitore della normativa sulla sicurezza dei lavoratori;
- n) violazione delle norme disciplinanti l'affidamento in subappalto;
- o) violazione delle prescrizioni inserite nel Patto di integrità;
- p) cessione a terzi del Contratto;
- q) cessione dei crediti in difformità alle prescrizioni dell'art. 23;
- r) mancato adempimento previsto dall'art. 17-bis del D.Lgs n. 241/1997;

19.3 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che fossero individuabili mediante visite ispettive dirette, verranno constatati in presenza del Fornitore, o di un suo delegato, e di due testimoni o, nel caso in cui il Fornitore, pur essendo stato debitamente preavvisato almeno 6 ore prima, non sia presente, in presenza di due soli testimoni. Qualora il Fornitore non sia presente o, comunque, non abbia messo a verbale le sue deduzioni, il

verbale di constatazione dell'inadempimento verrà inviato al Fornitore il quale dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione Contraente nel termine massimo di giorni 4 (quattro) naturali e consecutivi dalla ricezione del verbale di contestazione. Gli altri inadempimenti, che fossero constatabili mediante controlli documentali o attraverso prelievi di campioni per l'effettuazione di analisi, verranno comunque constatati facendo pervenire al Fornitore per iscritto le osservazioni e le contestazioni rilevate. Il Fornitore in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte, entro 8 (otto) giorni dalla data della comunicazione. In entrambi i casi, trascorso il termine assegnato o, comunque, qualora le controdeduzioni non saranno ritenute valide, l'Amministrazione Contraente sarà libera di risolvere il Contratto ai sensi del presente articolo.

19.4 In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Amministrazione Contraente avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

19.5 Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell'art. 1458 c.c.

## **Articolo 20**

### **Esecuzione in danno**

20.1 Fermi i rimedi di cui al precedente articolo ed indipendentemente dall'utilizzazione degli stessi, qualora il Fornitore ometta di eseguire il Servizio oggetto del Contratto, entro i termini e con le modalità indicate nello stesso, fatti salvi i casi di cui al successivo art. 22, l'Amministrazione Contraente, avrà la facoltà di affidare, senza alcuna formalità, l'esecuzione del Servizio ad altri fornitori in danno del Fornitore e di addebitargli i costi sostenuti a fronte degli stessi, detraendo il relativo importo dalla prima fattura successiva emessa dal Fornitore.

## **Articolo 21**

### **Sospensione temporanea e cessazione del servizio**

21.1 L'Amministrazione Contraente potrà richiedere al Fornitore la sospensione temporanea del Servizio, fino ad un periodo massimo di 90 giorni consecutivi, per lo svolgimento di particolari attività o per particolari esigenze secondo quanto precisato nel paragrafo 11 del capitolato tecnico. L'Amministrazione contraente dovrà comunicare al Fornitore, almeno 30 giorni prima della sospensione, la volontà di avvalersi di siffatto periodo di sospensione e la durata dello stesso. In ogni caso, nel corso del periodo di sospensione, il Fornitore è obbligato ad erogare il servizio agli Utenti presenti presso le sedi interessate dalla sospensione, eventualmente concordando con l'Amministrazione contraente la fornitura di pasti con diverse modalità organizzative. Trascorso il periodo massimo di 90 giorni senza che la sospensione del servizio sia cessata, il Fornitore potrà recedere anticipatamente dal contratto e non avrà diritto ad alcun indennizzo di sorta.

21.2 Il Fornitore potrà sospendere temporaneamente l'espletamento del servizio in caso di guasti alle strutture, funzionali all'erogazione dello stesso, che non ne permettano lo svolgimento, ovvero in caso di sciopero del personale del Fornitore. Al verificarsi delle evenienze di cui sopra, potranno essere concordate tra il Fornitore e l'Amministrazione

contraente, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative come la fornitura di pasti "alternativi" di uguale valore economico e nutritivo.

- 21.3 L'Amministrazione contraente potrà richiedere al Fornitore la cessazione totale o parziale del servizio nei casi previsti dal menzionato art. 11 del capitolato, vale a dire nel caso di chiusura temporanea, nonché quando, successivamente alla stipula del contratto, venga emanata una normativa, anche interna, che disciplini diversamente il servizio di ristorazione ad esempio richiedendo la somministrazione da parte dell'Amministrazione contraente di buoni pasto sostitutivi. In tal caso l'Amministrazione contraente sarà tenuta a dare formale preavviso della cessazione anticipata del servizio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero PEC, al Fornitore almeno tre mesi prima della cessazione totale o parziale del Servizio. Nel caso di cessazione totale del Servizio, il contratto cesserà di avere efficacia allo spirare del termine di preavviso ed il Fornitore non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, secondo quanto previsto al successivo art. 23. In caso di cessazione parziale del servizio, riferita a piccole comunità (per tali intendendosi i nuclei di personale avente diritto fino a 30 unità) il Fornitore sarà tenuto ad erogare, in sostituzione dei pasti, buoni pasto, ai medesimi Utenti che avevano diritto precedentemente al servizio, del valore nominale pari a quello vigente al momento per i dipendenti del Ministero della giustizia.

## **Articolo 22**

### **Recesso**

- 22.1 Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione contraente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1373 c.c., di recedere dal contratto in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio, con preavviso di 30 giorni da darsi al Fornitore mediante Raccomandata A/R. In tale ipotesi l'Amministrazione contraente sarà tenuta a corrispondere al Fornitore un importo pari a quello dovuto per il mese precedente a quello in cui viene esercitato il recesso.
- 22.2 L'Amministrazione contraente si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, venga emanata una normativa, anche interna, che disciplini diversamente il servizio di ristorazione ad esempio richiedendo la somministrazione da parte dell'Amministrazione Contraente di buoni pasto sostitutivi, secondo quanto previsto nel precedente art. 22.3. In tal caso l'Amministrazione contraente darà formale preavviso della cessazione anticipata del servizio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Fornitore almeno tre mesi prima della cessazione totale del servizio.
- 22.3 L'Amministrazione contraente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal contratto senza preavviso, ai sensi dell'art. 1373 c.c, in caso di giusta causa mediante comunicazione da darsi al Fornitore mediante PEC ovvero Raccomandata A/R.
- 22.4 Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili

- funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'esecuzione del servizio;
  - c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuta una delle cause risolutive indicate dall'art. 108, comma 2 del Codice;
- 22.5 Il Fornitore ha diritto di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui la sospensione temporanea del Servizio richiesta dall'Amministrazione contraente, secondo quanto previsto al precedente art. 21.1, per lo svolgimento di particolari attività o per particolari esigenze si protragga oltre il termine di 90 giorni consecutivi.
- 22.6 Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di recesso sopra previste, il Fornitore, dalla data di efficacia del recesso, cesserà tutte le prestazioni contrattuali nei confronti dell'Amministrazione contraente, assicurando che tale cessazione non comporti ad essi danno alcuno. Inoltre il Fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ., fatto salvo quanto previsto al precedente comma 22.1.

### **Articolo 23**

#### **Cessione del contratto – cessione dei crediti**

- 23.1 E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, anche in parte, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa.
- 23.2 È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati, a condizione che:
- a) l'Amministrazione contraente abbia riconosciuto la facoltà di cessione da parte del Fornitore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione per effetto della regolare esecuzione del contratto di fornitura;
  - b) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;
  - c) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla Amministrazione contraente entro 10 giorni dalla stipula.
- Il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
- 23.3 In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso.
- 23.4 In caso di violazione del divieto di cessione del contratto ovvero, in caso di cessione dei crediti in difformità dalle prescrizioni del presente articolo, l'Amministrazione

contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e 20 del contratto.

## **Articolo 24**

### **Foro competente**

- 24.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240 del codice, l'Amministrazione contraente esclude la competenza arbitrale intendendo adire, in via esclusiva, l'Autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è esclusivamente quello di \_\_\_\_\_.
- 24.2 Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del Contratto, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dei Servizi; restando inteso che, qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione contraente potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

## **Articolo 25**

### **Spese contrattuali**

- 25.1 Le spese inerenti alla stipula ed alla esecuzione del presente contratto, compresa la tassa di bollo e di registro, ed ogni altro eventuale onere fiscale, comunque dovuto in conseguenza del presente atto, sono tutte a carico del Fornitore. L'I.V.A. è a carico dell'Amministrazione ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

## **Articolo 26**

### **Esecutività del contratto**

- 26.1 Il presente contratto, vincolante per il Fornitore fin dalla sua sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di Legge e, pertanto, il pagamento relativo ai periodi di servizio eventualmente già espletato sarà corrisposto ad avvenuta registrazione da parte dell'Organo di controllo.

## **Articolo 27**

### **Anticorruzione**

- 27.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Ditta dichiara di non avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati dall'incarico da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo.

## **Articolo 28**

### **Comunicazioni**

- 28.1 Qualsiasi comunicazione tra l'Amministrazione contraente ed il Fornitore derivante, collegata o connessa al Contratto, dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà

validamente eseguita solo se inviata a mezzo raccomandata A.R. ovvero PEC, al domicilio delle parti come qui di seguito indicato:

Amministrazione contraente \_\_\_\_\_

Fornitore \_\_\_\_\_

28.2 Ogni modifica al domicilio dell'Amministrazione contraente o del Fornitore, come sopra indicato, dovrà essere comunicata alle altre parti.

Si intendono specificatamente approvati, a norma dell'art. 1341 c.c., gli articoli: **3** (importo contrattuale), **4** (corrispettivo contrattuale), **5** (descrizione del servizio), **6** (attivazione), **7** (variazioni), **8** (durata, rinnovo per ripetizione di servizio analogo e opzione di proroga), **9** (modalità di esecuzione del servizio), **11** (modalità di fatturazione e di pagamento), **13** (assicurazione), **16** (penali), **19** (risoluzione), **20** (esecuzione in danno), **21** (sospensione temporanea e cessazione del Servizio), **22** (recesso) e **26** (esecutività del contratto) del presente **Contratto**;

**nonché** gli articoli **1.3** (articolazione e condizioni del servizio), **1.7** (ulteriori oneri e responsabilità a carico del Fornitore), **2** (quantità e durata del servizio), **2.1** (dimensione dell'utenza e calendario di erogazione del Servizio), **2.2.** (durata e valore dell'appalto), **3.1** (prezzo delle attività richieste dall'Amministrazione Contraente), **3.2** (Anticipazione del 20% del valore del contratto di appalto) **3.3** (Revisione periodica del prezzo), **3.4** (fatturazione dei corrispettivi e pagamenti), **4.1** (attivazione del servizio e presa in consegna delle Strutture), **4.2** (conclusione del servizio), **10** (controlli di conformità), **11** (sospensione e cessazione del servizio), **12** ( inadempienze e penalità), **13** (altre penali), **14** (risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa), **15** (esecuzione in danno) **del Capitolato tecnico**.

Il predetto Dr. \_\_\_\_\_ nell'accennata sua qualità, accetta il presente contratto in forma pubblica, che, previa lettura fattami ad alta ed intelligibile voce, viene da me Ufficiale rogante sottoscritto con le parti contraenti.

Il presente contratto, redatto in due originali su carta da bollo, uno dei quali rimarrà depositato presso di me, Ufficiale rogante, mentre l'altro sarà inviato all'Ufficio del registro consta di n. \_\_\_\_\_ fogli, oltre alle sottoscrizioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL FORNITORE** \_\_\_\_\_

**IL RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE** \_\_\_\_\_

**L'UFFICIALE ROGANTE** \_\_\_\_\_

## Indice

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Oggetto

Art. 3 – Importo contrattuale

Art. 4 – Corrispettivo contrattuale

Art. 5 – Descrizione del servizio

Art. 6 – Attivazione del servizio

Art. 7 – Variazioni

Art. 8 – Durata, rinnovo per ripetizione di servizio analogo e opzione di proroga

Art. 9 – Modalità di esecuzione del servizio

Art. 10 – Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

Art. 11 – Modalità di fatturazione e di pagamento

Art. 12 – Registrazione pasti e rendicontazione

Art. 13 – Assicurazione

Art. 14 – Subappalto

Art. 15 – Rappresentanza del fornitore: il Direttore Tecnico

Art. 16 – Penali

Art. 17 – Deposito cauzionale

Art. 18 – Riservatezza

Art. 19 – Risoluzione

Art. 20 – Esecuzione in danno

Art. 21 – Sospensione temporanea e cessazione del servizio

Art. 22 – Recesso

Art. 23 – Cessione del contratto – Cessione dei crediti

Art. 24 – Foro competente

Art. 25 – Spese contrattuali

Art. 26 – Esecutività del contratto

Art. 27 – Anticorruzione

Art. 28 – Comunicazioni